

REGOLAMENTO D'USO DELLO "STADIO A. BRAGLIA" DI MODENA

Edizione 2026 - NORME DI COMPORTAMENTO



DEFINIZIONI - ai sensi del presente regolamento:

- per **club** si intende la società **Modena FC 2018 s.r.l.**;
- per **spettatore** si intende il titolare di un valido titolo di accesso e permanenza all'interno dello Stadio, in cui si applicano le disposizioni del presente Regolamento;
- Per **impianto sportivo** o **stadio** si intendono tutte le aree di pertinenza del complesso, compresi la palazzina uffici, il campo *Zelocchi*, il prato esterno alle Piscine Dogali e l'area riservata esterna;
- Per **titolo** si intende qualsivoglia titolo di accesso e permanenza all'interno dello Stadio (*biglietto, abbonamento o pass di servizio*);
- Per **evento** si intende ogni manifestazione (*a carattere sportivo o di pubblico spettacolo*) che si svolga nello Stadio, organizzata e gestita dal club;
- Per **Codice di Condotta** si intende il "*Codice di regolamentazione della cessione dei titoli accesso alle manifestazioni calcistiche*", adottato dal club, ai sensi dell'art.27 del *Codice di Giustizia Sportiva*;
- Per **G.O.S.** si intende il *Gruppo Operativo per la Sicurezza*, organo preposto a vigilare su tutte le attività connesse alla gestione della sicurezza in occasione degli eventi che trovino svolgimento presso lo stadio.

NORME GENERALI

1. L'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto sportivo sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge, dal presente documento e dal Codice di Condotta, per gli utenti dello stadio Alberto Braglia di Modena e per i sostenitori del Modena F.C.;
2. L'acquisto del titolo di accesso all'impianto sportivo comporta l'espressa accettazione del REGOLAMENTO D'USO da parte dell'acquirente stesso e l'obbligo al rispetto del medesimo. Detta accettazione ed obbligo di rispetto si estendono al cessionario del biglietto od altro titolo che consente l'accesso all'impianto sportivo, nell'ipotesi in cui tale cessione sia ammissibile ai sensi della normativa statale e di settore vigente;
3. Chiunque acceda agli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattenga, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo;
4. Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il club ha facoltà di espellere dall'impianto sportivo chiunque non rispetti il REGOLAMENTO D'USO e può rifiutare l'ingresso all'impianto sportivo anche in occasione di incontri successivi a detti soggetti, in forza dell'applicazione del proprio CODICE ETICO, consultabile all'interno del sito internet <https://modenacalcio.com/codice-etico-2/>;
5. Il titolo di accesso allo stadio è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla Società e dalla normativa di legge in materia; qualora il Titolo sia utilizzato da persona diversa dal titolare, il possessore sarà allontanato dallo Stadio e perseguito nei termini di legge. Troveranno applicazione, nell'indicata ipotesi, le previsioni di cui al contratto di acquisto del titolo e al Codice di Condotta.
6. non è consentito acquistare titoli di accesso all'impianto sportivo in violazione delle disposizioni volte a separare i sostenitori delle squadre. Il mancato rispetto di tale divieto può comportare l'espulsione dall'impianto sportivo;
7. per accedere all'impianto è richiesto il possesso di un valido titolo, nonché di un documento di identità in corso di validità, da esibire obbligatoriamente agli steward su richiesta, al fine di verificare la corrispondenza nominativa del titolo di accesso con il possessore dello stesso;
8. Il titolo di accesso deve essere conservato fino all'uscita dello stadio ed esibito a richiesta del personale incaricato;

9. lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal club che organizza l'evento. Qualora il club o le autorità di Pubblica sicurezza per qualsivoglia ragione ritenessero necessario far occupare allo spettatore un posto diverso da quanto indicato sul biglietto, egli ha il dovere di ottemperare alle indicazioni ricevute;
10. è obbligatorio ottemperare alle indicazioni degli steward e in generale del personale addetto al controllo ed alla sicurezza presente allo stadio;
11. lo spettatore può essere sottoposto, da parte degli steward, tramite metal-detector e *pat-down* a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward (con divieto di accesso allo Stadio, in caso di mancato consenso a tale verifica);
12. gli steward nello svolgimento del loro incarico sono considerati ai sensi e per gli effetti degli artt. 336 e 337 c.p. incaricati di un pubblico servizio (Art. 6-quater Legge 401/ 1989 violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive);
13. l'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà in qualsiasi momento imporre divieti o prescrizioni ulteriori a quelli previsti dal presente Regolamento.

DIVIETI - all'interno dell'impianto sportivo è vietato:

- a) fumare e/o, più in generale, arrecare disturbo o porre in pericolo altre persone;
- b) utilizzare droni, o altri apparati assimilabili, salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Società;
- c) esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte (ovunque riportate, anche su indumenti);
- d) sostare in prossimità di passaggi, vomitori, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso/esodo e sulle scale senza giustificato motivo;
- e) arrampicarsi sulle strutture, fisse e mobili;
- f) danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- g) abbandonare rifiuti o materiali di scarto se non negli appositi contenitori;
- h) introdurre e detenere veleni, sostanze nocive, droghe, materiale infiammabile e/o imbrattante;
- i) introdurre animali di qualsiasi genere, fatto salvo i cani-guida per non vedenti, che comunque dovranno essere preannunciati e autorizzati dal club in fase di emissione del titolo;
- j) Introdurre passeggini e carrozzine per bambini, fatto salvo espressa autorizzazione del G.O.S.;
- k) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree appositamente rilasciate dall'autorità competente, previo parere del questore;
- l) Introdurre bottiglie, lattine o contenitori di vetro o di qualsiasi altro materiale (n.b.:le bevande devono essere versate in bicchieri di plastica o carta), ombrelli (ad eccezione di quelli di ridotta dimensione e privi di puntali), caschi, cinture con pesanti borchie di metallo, bastoni, materiale imbrattante o inquinante ed ogni altro oggetto anche astrattamente idoneo ad offendere in relazione alle circostanze di tempo e di luogo ovvero che l'Autorità competente presente allo Stadio reputi vietato; stampelle ed altri accessori od ausili (fatto salvo le ipotesi previste dalla procedura indicata sul sito del club).
- m) introdurre e detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (*puntatori laser*), materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, armi da fuoco, e, più in generale oggetti che possano arrecare disturbo e/o pericolo all'incolumità dei presenti all'interno dell'impianto;
- n) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- o) si rammenta che costituiscono reato altresì: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione del campo di gioco;
- p) introdurre o indossare pettorine o indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
- q) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori, la segnaletica e le dotazioni di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga anche verso il terreno di gioco;
- r) introdurre abbigliamento, bandiere, striscioni o comunque vessilli che non siano riconducibili alla manifestazione sportiva, alle due squadre ivi impegnate ed alla loro nazionalità;
- s) effettuare volantinaggio o vendite di qualsiasi genere o con qualsiasi finalità, se non preventivamente autorizzati per iscritto dal club;
- t) non sarà ammesso l'uso e quindi l'introduzione nello spazio adibito all'evento, di apparecchi per la registrazione audio/video, cineprese, telecamere e macchine fotografiche;
- u) è inoltre severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega competente, registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare:
 - i. contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita, eccetto se per proprio uso personale e privato;
 - ii. qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita, eccetto se per fini propri non commerciali.

AVVERTENZE

14. l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005, parimenti gli addetti al controllo potranno avvalersi di supporti audiovisivi per la registrazione dei dati per le stesse finalità;
15. chiunque assista a un evento sportivo allo stadio, riconosce che si tratta di un evento pubblico e quindi accetta ed autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e video che potrebbero essere effettuate e che possa essere fatto uso gratuito della sua voce, immagine e aspetto per mezzo di proiezioni video dal vivo o registrate, trasmissioni radiofoniche o di altro tipo oppure tramite registrazioni, fotografie o qualsiasi altra tecnologia attuale e/o futura;
16. allo stadio non è previsto alcun servizio di custodia degli oggetti la cui introduzione all'interno dell'Impianto Sportivo sia vietata, né di qualsivoglia altro oggetto e valore.
17. in caso di inabilità temporanee personali che comportino l'utilizzo di strumenti di ausilio alla deambulazione (tipo stampelle o simili), l'ingresso allo stadio nel settore di pertinenza del titolo di accesso sarà consentito solo previa esibizione di un certificato medico che attesti che il soggetto indicato non è in grado di deambulare correttamente in modo autonomo, purché munito dello strumento di ausilio prescritto nel certificato stesso. Lo spettatore, compatibilmente con la disponibilità dei posti, sarà fatto accedere, previo benestare del GOS, al settore specifico riservato a persone con disabilità;
18. gli utenti non deambulanti, a prescindere dal titolo d'accesso, potranno occupare esclusivamente un posto nella zona persone con disabilità nel settore "CAMPO" accessibile da Tribuna Storica;
19. il titolo di accesso non autorizza il possessore ad accettare o agevolare scommesse all'interno dell'impianto sportivo, direttamente o per interposta persona, nonché a raccogliere, utilizzare, diffondere, comunicare o pubblicare, con qualsiasi mezzo, dati e altre informazioni relativi alla gara per finalità di gioco e scommesse e, in genere, per finalità commerciali. L'inadempimento anche parziale ai suddetti obblighi comporta il ritiro del titolo d'accesso e l'allontanamento dall'impianto con conseguente richiesta di risarcimento del danno, nonché la denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza, ed escluso qualsiasi rimborso né indennizzo;

20. il club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persona o cose nello stadio, salvo il fatto che non sia direttamente attribuibile a sua colpa.

MATERIALE COREOGRAFICO

21. **Le disposizioni che regolano l'introduzione e l'esposizione nello Stadio di striscioni e coreografie sono disponibili sul sito ufficiale del club (<https://modenacalcio.com/regolamento-striscioni/>).**
22. Il club, con il nulla osta del responsabile del G.O.S., potrà autorizzare l'ingresso di striscioni e/o coreografie di cui sia fatta richiesta; tale autorizzazione potrà essere estesa anche all'intera stagione calcistica. Gli striscioni e/o coreografie autorizzate dovranno essere introdotte allo stadio, attraverso un apposito varco indicato di volta in volta agli interessati, almeno un'ora prima dell'apertura dei cancelli al pubblico ed essere esposte negli spazi specificamente indicati dal club con il nulla-osta delle ff.oo.; al termine dell'evento il materiale utilizzato dovrà essere rimosso e collocato secondo le indicazioni degli steward.
23. È ammessa l'introduzione allo stadio di bandiere che contengano simboli e colori del club, qualora non impediscano o limitino la visione della gara e/o il libero movimento degli spettatori presenti ed esclusivamente ove il supporto della bandiera sia costituito da un tubo in plastica leggera. Le bandiere devono essere sventolate, non esposte e non dovranno ostacolare in alcun modo l'impianto di videosorveglianza e la visibilità agli spettatori.

Luglio 2026